



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-679/16, 26 febbraio 2019, ECLI:EU:T:2019:112	Athletic Club Contro Commissione Europea	IV (Tribunale)	azione diretta	ES	-	-	-	Principio di non discriminazione - Libera concorrenza - Libertà di stabilimento	Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di alcuni club di calcio professionisti – Aliquota d’imposta preferenziale sui redditi dei club autorizzati ad avvalersi dello status di ente senza scopo di lucro – Interesse ad agire - Misura infrastatale – Carattere selettivo – Incidenza sugli scambi tra Stati membri – Modifica di un aiuto esistente – Obbligo di motivazione
Classificazione									
- Diritto primario - Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
N/A									
Dispositivo									
1) Il ricorso è respinto. 2) L’Athletic Club è condannato alle spese.									
Nota redazionale									
La pronuncia in esame ha ad oggetto il ricorso presentato dall’Athletic Club in relazione alla causa principale, nei cui confronti è intervenuta la sentenza T-865/16. A sostegno del proprio ricorso la società di calcio spagnola ha dedotto i seguenti motivi: - il primo verte su una violazione dell’art. 49 T.F.U.E. in combinato disposto con gli artt. 107 e 108 T.F.U.E., in quanto la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di tenere conto, nei procedimenti relativi agli aiuti di Stato, delle violazioni delle altre disposizioni del Trattato; - il secondo concerne un errore di valutazione effettuata dalla Commissione in merito all’esistenza di un vantaggio economico e, dall’altro, su una violazione del principio di buona amministrazione nell’esame dell’esistenza del suddetto beneficio patrimoniale; - il terzo riguarda una violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, i quali, come noto, sono posti a presidio dell’intero sistema giuridico euorunitario; - il quarto motivo si focalizza sul fatto che la misura di cui trattasi era giustificata dalla logica interna del sistema fiscale; - il quinto motivo riguarda il mancato rispetto da parte della Commissione del procedimento previsto per gli aiuti esistenti. A tal riguardo, in primis, il Tribunale ha sostenuto che la ley del deporte (legge 10/1990) è contraria all’art. 49 T.F.U.E. in quanto impone indebitamente ai club sportivi professionisti una forma giuridica, in questo modo limitando la libertà di stabilimento. In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato, sulla base dei dati forniti dalla società calcistica protagonista del ricorso in esame, che la deduzione fiscale per il reinvestimento dei proventi straordinari è più alta per le società di capitali rispetto agli enti senza scopo di lucro. In terzo luogo, secondo il Tribunale grava sulla Commissione europea l’onere di provare l’esistenza di un vantaggio derivante dal regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, potendo concludere per la sussistenza di un simile vantaggio solo dimostrando che la previsione di un massimale per le deduzioni fiscali ad un livello meno vantaggioso per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle società di capitali non è tale da compensare il vantaggio derivante dall’inferiore aliquota nominale d’imposta. Occorre rilevare, tuttavia, che tale prova non è mai stata fornita. Il Tribunale afferma, inoltre, che la Commissione è incorsa in un evidente errore nella valutazione dei fatti, dal momento che l’analisi dei dati dell’effettiva tassazione prende in considerazione soltanto quattro anni, mentre il periodo oggetto del regime controverso è compreso fra il 1990 ed il 2015. Infine, il Tribunale rileva che i dati avrebbero dovuto essere posti in correlazione con gli altri elementi di fatto presentati alla Commissione. Tale circostanza, però, non ha avuto luogo. Dunque l’organo giudicante europeo afferma che la Commissione non ha assolto in modo adeguato all’obbligo di provare che la misura controversa conferisca un vantaggio ai beneficiari.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									